

STATUTO

**MISSIONE...POSSIBILE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE INTEGRATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA FORMICHETTI 4

Numero REA: RI - 70602

Codice fiscale: 01133050573

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

"NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -DURATA

Art.1 (Costituzione - denominazione - sede)

Ai sensi della legge n.381 dell'8 novembre 1991 è costituita, con sede nel Comune di Rieti, la società cooperativa sociale integrata denominata "MISSIONE...POSSIBILE Società Cooperativa Sociale Integrata".

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità lucrative ha lo scopo di gestire un'azienda che produca servizi nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale, più in particolare di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, con una organizzazione amministrativa che consente la separazione della gestione relativa alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse per i seguenti rami di intervento:

- a) gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi in genere e di servizi legati all'ambiente naturale, alla gestione, tutela e conservazione del territorio attraverso le attività agricole-zootecniche, il turismo i servizi agli enti locali, i servizi alle persone, ecc., il tutto finalizzato con un collegamento funzionale e coordinato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 Legge 381 dell'8 novembre 1991, di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di ex degenti di istituti psichiatrici, i detenuti, gli extracomunitari, gli ex detenuti portatori di handicap fisico, portatori di handicap psichico, gli orfani, gli anziani, i tossicodipendenti, ecc., ed ottenere, nel contempo, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche sociali e professionali. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si

propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di esercizio.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4 (Oggetto)

La Cooperativa ha come oggetto le attività di seguito elencate, che sono coordinate e funzionali per l'efficacia ed il raggiungimento dello scopo sociale:

A) svolgere direttamente e/ o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali educative:

- servizi di assistenza agli anziani, handicappati, disabili e minori, domiciliare, medico infermieristica, sociale, educativa o diversa, in tutte le forme in cui essi possono essere svolti;

- ideare, progettare, attivare e gestire, attività educative, di assistenza, e di trasporto speciale, di accompagnamento di cura e riabilitazione di persone disabili;

- organizzare, attivare e gestire centri diurni, comunità, alloggi e residenze protette;

- organizzare corsi professionali finalizzati alla formazione di personale specializzato per la cura, l'educazione, l'assistenza e la riabilitazione di persone diversamente abili;

- coordinare la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;

- organizzare, gestire, istituire corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani e stranieri.

- promuovere e sviluppare nuove modalità didattiche, e di comunicazione, anche con l'uso di strumenti informatici e multimediali, rivolte a soggetti diversamente abili o comunque disadattati e svantaggiati.

- promuovere attività e servizi finalizzati all'ascolto, accoglienza, inclusione, assistenza, delle persone svantaggiate;

B) gestire e svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; a titolo esemplificativo e non esaustivo, curerà:

1. l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;

2. l'assunzione di servizi per il trasporto delle persone;

3. la tutela dell'ambiente, attraverso la promozione e sensibilizzazione al riutilizzo e riciclo dei diversi materiali; la cura di aree verdi, parchi naturali, tecnologici, riserve di particolare interesse naturalistico, compreso la realizzazione di piccoli interventi boschivi (realizzazione di vialetti, cura del sottobosco.....); la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;

4. la gestione dell'intero ciclo del trattamento rifiuti privilegiando la raccolta differenziata e il recupero ivi compreso il trattamento dei rifiuti speciali il tutto in via autonoma o in collaborazione con Enti o Privati;

5. la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestio-

ne delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole);

6. la gestione di vivai, la coltivazione, la vendita di piante, fiori, ecc. e di fornire per la realizzazione del verde;

7. la salvaguardia, del patrimonio culturale, storico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, anche in appalto o subappalto da enti pubblici o privati; anche attraverso la promozione e diffusione della loro conoscenza con l'organizzazione di visite, manifestazioni a sfondo storico, culturale, turistico, e musicale ricreative in genere, per comitive turistiche, scolastiche;

8. la promozione di attività ricreative, ludiche e sportive, ricettive e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri, la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;

9. progettazione e gestione di eventi, fiere ed esposizioni dal preallestimento degli stands al ripristino dell'originale stato dei luoghi. L'organizzazione di campagne pubblicitarie dirette o commissionate da enti pubblici e privati, nonché; la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;

10. l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni, ecc.; ivi compresa la promozione, attraverso idonei mezzi divulgativi, dell'evento;

11. lo svolgimento di tutte le attività di controllo diurno e notturno agli ingressi a fiere e manifestazioni, ed ogni altro tipo di evento, per il transito di persone e/o merci in conformità alle procedure poste in essere dagli organizzatori;

12. la progettazione e l'assunzione di servizi di custodia e guardiania, di pulizia e sanificazione di tutti i tipi di locali compresi quelli sottoposti a particolare igiene;

13. la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere, anche attraverso la progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro, e attività artigianali in genere, realizzazione di souvenirs;

14. la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato;

15. promuovere la costituzione e la gestione di gruppi di acquisto solidale;

16. la gestione di attività agrosilvopastorali sia per autoconsumo che per il conferimento in attività commerciali o di vendita diretta;

17. la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande, prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici;

18. la gestione di bar, snack bar, alberghi, affittacamere, bed and breakfast, ristoranti pizzerie, tavole calde, piano bar, pub, fast food, american bar, birrerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, locali di intrattenimento, club e strutture ricettive in genere; la fornitura di pasti preparati e la somministrazione di alimenti e bevande in genere sotto qualsiasi forma; la fornitura di servizi di ristorazione catering e banqueting; approntamento, confezionamento, porzionamento e distribuzione di pasti e di derrate alimentari in genere; movimentazione di derrate e materiali di mensa gestione e l'organizzazione di convegni, congressi e meeting, conferenze, fiere, ricevimenti ed eventi in genere;

19. lo svolgimento di tutte le attività attinenti servizi automobilistici quali gestione parcheggi, affittanze e gestione e spazi per il parcheggio diurno e notturno,

servizi di movimentazione, rimessaggio e recupero di qualsiasi mezzo o auto-mezzo;

20. la catalogazione ed archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc;

21. la predisposizione di servizi logistici e tecnologici idonei e/o necessari per l'adeguato svolgimento delle attività e dei lavori assunti;

22. l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;

23. la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;

24. la gestione di strutture deputate alla formazione educativa e pedagogica della prima infanzia, quale: asilo nido, ludoteche, baby - parking;

25. assunzione di servizi conto terzi a privati e imprese.

La cooperativa può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate purché connesse alle attività sopra descritte e comunque funzionali e/o necessarie per il perseguimento degli obiettivi sociali.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:

- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;

- curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita dei soci;

- svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

SOCI

Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Sono altresì ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, come previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, art.4.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Non possono infine essere soci gli interdetti e i falliti non riabilitati.

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art.6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17 (diciassette), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 (sette).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 (dodici).

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta all'articolo 29 (ventinove) del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, il luogo di costituzione, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di

cui al precedente articolo 5 (cinque), e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5 (cinque), delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 (sei) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio nuovo ammesso oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare una somma da determinarsi dagli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali maturate sì all'ultimo bilancio approvato.

Art.8 (Obblighi del socio)

Il socio è tenuto:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.18 (diciotto);
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29 (ventinove).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 (cinque), o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29 (ventinove).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.13 (Liquidazione)

Il socio receduto o escluso o cessato ha il diritto al rimborso della quota versata a norma dell'articolo 2535 del Codice Civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazio-

ne, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7 (sette). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13 (tredici).

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12 (dodici), lettere b), c), d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli

eredi del socio defunto

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16 (Strumenti finanziari)

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente a investitori qualificati secondo quanto disposto dall'articolo 2526, ultimo comma del Codice Civile.

RISTORNI

Art.17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
 - b) da azioni nominative o quote trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 (sedici);
 - d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 (venti) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto);
 - f) dalla eventuale riserva straordinaria;
 - g) dal Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni o quote nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;
 - h) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
 - i) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - j) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
- E' fatto divieto distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

Art.19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto

dalla legge per i soci sovventori.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29 (ventinove).

Art.20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 (undici) della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) ai soci sovventori nella misura massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato fino al 2% (due per cento) e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle quote o delle azioni nominative emesse ed a loro riserve;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 (diciassette);
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) se deliberato, a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 (sedici);
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18 (diciotto).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17 (diciassette), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di

cui alle precedenti lettere a), b) e g).

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (ove esistente);
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Art.22 (Assemblee)

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazioni di soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci a mezzo di lettera raccomandata anche a mano e anche a mezzo telefax e/o posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro dei soci, il tutto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, in modo da assicurare la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

L'avviso potrà anche indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi (se nominati). Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e tutte le altre volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario per la gestione sociale o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale (ove presente) o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In tali casi se il Consiglio di amministrazione non provvede entro un mese dalla richiesta deve provvedervi il Collegio Sindacale (se presente).

L'Assemblea ordinaria:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci (ove presenti) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se presenti); approva i regolamenti previsti dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art.23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 (quattro), 6 (sei) e 7 (sette) del precedente articolo 21 (ventuno), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; a ciascuno dei soci persona giuridica spettano un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I voti dei soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci che per qualunque motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 (sei) del presente statuto.

Art.26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre consiglieri a un massimo di cinque membri su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione hanno tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. All'amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio o, in sua assenza, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.28 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.29 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono

rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

CONTROVERSIE

Art.30 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del-

l'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (cinque).

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.31 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge 31.01.92, n.59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e scritto in parte di mia mano, ma da me letto ai comparenti, che a mia domanda lo hanno approvato, dichiarandolo in tutto conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quaranta.

Occupà: pagine diciassette per intero e fin qui della diciottesima di cinque fogli.

Firmato: Simeoni Massimiliano

Simeoni Simone

Genoveffa De Angelis

Paolo Angelini

19 di **19**